SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. **218**.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (12G0240) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (12A13154) . . . . . *Pag.* 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 30 novembre 2012.

Modifiche all'allegato al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada. (12A12944) . . . . . *Pag.* 17

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 novembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2012. (12A13021) . . . . . *Pag.* 18

Ministero della salute

DECRETO 8 novembre 2012.

Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012. (12A13017). . . . . *Pag.* 18

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valdichiana Toscana" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP "Valdichiana Toscana". (12A12949). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 29 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (12A12961) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 29 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella». (12A12963). . . . . *Pag.* 23

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 novembre 2012.

Scioglimento della «Società cooperativa culturale di produzione e lavoro e servizi Nuova Ipotesi», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore. (12A12975). *Pag.* 24

DECRETO 22 novembre 2012.

Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (12A12945). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 23 novembre 2012.

Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, alla riduzione dei consumi di gas, per l'anno termico 2012/2013. (12A12962) . . . . *Pag.* 27

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio - economico - sanitaria nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 27). (12A13022). . . . *Pag.* 29

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per consentire il definitivo superamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 28). (12A13023) . . . . *Pag.* 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 29 novembre 2012.

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Triennio 2013-2015). (Delibera n. 587/12/CONS). (12A13050) . . . . *Pag.* 31

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Teulada. (Decreto n. 156). (12A12937) . . . . *Pag.* 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum (12A13177) . . . . *Pag.* 37

Annuncio di una richiesta di referendum (12A13178) . . . . *Pag.* 37

Annuncio di una richiesta di referendum (12A13179) . . . . *Pag.* 37

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2012 (12A13155). . . . . *Pag.* 37

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2012 (12A13156). . . . . *Pag.* 38

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2012 (12A13157). . . . . *Pag.* 38

Ministero dell'interno

Trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno. (12A13049) . . . . *Pag.* 39

Ministero della salute

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Germistop F» (12A12972) . . . . *Pag.* 39

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Sidisteral» (12A12973). . . . . *Pag.* 39

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Sidiform Casa» (12A12974). . . . . *Pag.* 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale (12A13051) . . . . *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo SVI S.r.l. Società di Verifica Impianti, in Brescia. (12A12936) . . . . *Pag.* 40

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo SIC - S.r.l., in Salerno. (12A12948) . . . . *Pag.* 40

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola Società Cooperativa Giovani Pescatori Giada», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (12A12957). . . . . *Pag.* 40

Regione Marche

Legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 - Assestamento del bilancio 2012. (12A12980). . . . . *Pag.* 40

Regione Puglia

Rimodulazione dell'addizionale regionale all'Irpef per il periodo d'imposta 2013. (12A12981) . . *Pag.* 40

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 119 dell'8 novembre 2012 (12A12959) . . . . *Pag.* 41

Approvazione dell'ordinanza n. 121 del 9 novembre 2012 (12A12958) . . . . *Pag.* 41

Approvazione dell'ordinanza n. 123 del 19 novembre 2012 (12A12960) . . . . *Pag.* 41
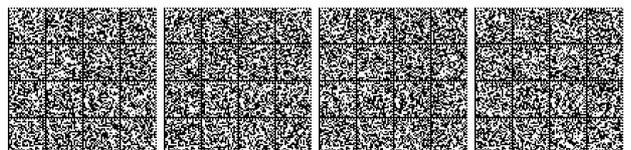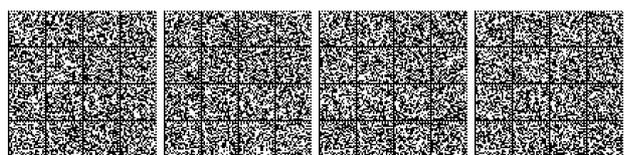
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. **218**.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI CORRETTIVE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 1.

Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.».

Art. 2.

Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La circostanza di cui al comma 4, lettera *c)*, deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere *a)* e *c)* o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1.»;

b) all'articolo 85:

1) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-*ter*. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-*quater*. Per le società di capitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;

3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*».

Art. 3.

Validità della documentazione antimafia

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».

Art. 4.

Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonché l'ultimo periodo;

b) all'articolo 88:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;

c) all'articolo 91:

1) al comma 4, la lettera *e)* è soppressa;

2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»;

3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

4) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-*bis*. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».

Art. 5.

Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;

b) all'articolo 93, il comma 6 è abrogato.

Art. 6.

Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo dei regolamenti di cui
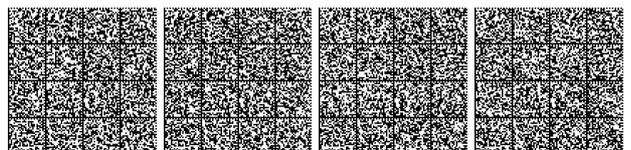
al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.».

Art. 7.

Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 8.

Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;

b) all'articolo 101, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»;

c) all'articolo 108, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»;

d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse.

Art. 9.

Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;

b) all'articolo 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
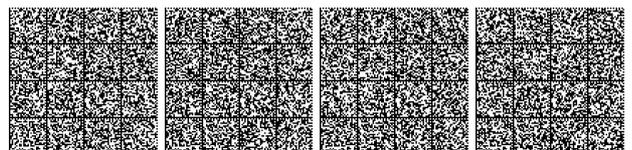
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera *a)*;

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'art. 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.».

«Art. 2 *(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera *c)*, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera *c)* da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;
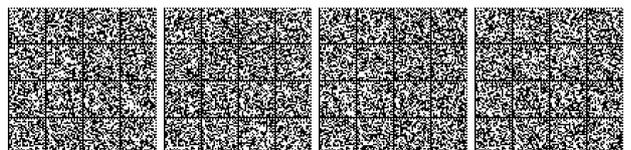
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m)*.

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *c)* del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 39 *(Assistenza legale alla procedura). — 1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati qualora l'Avvocato Generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.*».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 84 e 85 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:

«Art. 84 *(Definizioni)*. — 1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 91, comma 6*, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-*bis*, 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e di cui all'art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera *b)* dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'art. 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera *d)*;

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

*4-*bis. *La circostanza di cui al comma 4, lettera* c)*, deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91, comma 1, lettere* a) *e* c) *o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera* b) *dello stesso comma 1.*».

«Art. 85 *(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)*. — 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. *Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera* b) *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

2-ter. *Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.*

2-quater. *Per le società di capitali di cui alle lettere* b) *e* c) *del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.*

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai *commi 1, 2, 2*-bis*, 2*-ter *e 2-quater*, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 86 *(Validità della documentazione antimafia). — 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.*

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 87, 88 e 91 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:

«Art. 87 *(Competenza al rilascio della comunicazione antimafia).* — 1. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati.

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67.

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.».

«Art. 88 *(Termini per il rilascio della comunicazione antimafia).* — 1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge*, a carico dei soggetti ivi censiti,* la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

3-bis. *Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.*

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.».

«Art. 91 *(Informazione antimafia).* — 1. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 85;

e) (soppressa).

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. *Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'art. 98, comma 3.* Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
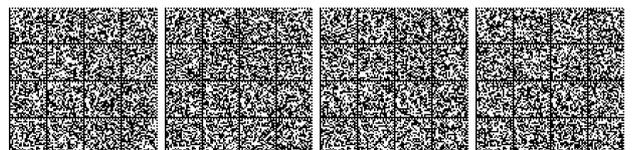
6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata*, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-*bis *della legge 24 novembre 1981, n. 689.* In tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67.

*7-*bis. *Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:*

a) *alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;*

b) *al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;*

c) *alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;*

d) *al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;*

e) *all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;*

f) *all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-*bis *del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*

g) *all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'art. 5-*ter *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;*

h) *al Ministero delle infrastrutture e trasporti;*

i) *al Ministero dello sviluppo economico;*

l) *agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.*».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 92 e 93 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:

«Art. 92 *(Termini per il rilascio delle informazioni).* — 1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge*, a carico dei soggetti ivi censiti,* la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 91, comma 6,* quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. *Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito.*

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera *f)* dell'art. 67 può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.».

«Art. 93 *(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).* — 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed *all'art. 91, comma 6.* In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

6. *(Abrogato).*

7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
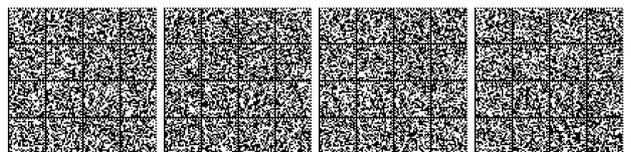
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 99 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 99 *(Modalità di funzionamento della banca dati).* — 1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

a) di funzionamento della banca dati;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. *Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.*».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 114 *(Foro esclusivo).* — 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *p)*, del codice del processo amministrativo.

2. All'Agenzia si applica l'art. 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 94, 95, 101, 108 e 116 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nella nota al titolo, come modificato dal presente decreto :

«Art. 94 *(Effetti delle informazioni del prefetto).* — 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 ed all'*art. 91, comma 6,* nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'*art. 91 comma 6,* siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.».

«Art. 95 *(Disposizioni relative ai contratti pubblici).* — 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'*art. 91, comma 6,* interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1, lettera *a)* è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'*art. 91, comma 6,* comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.».

«Art. 101 *(Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante). — 1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.*

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.».

«Art. 108 *(Direzione investigativa antimafia).* — 1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.
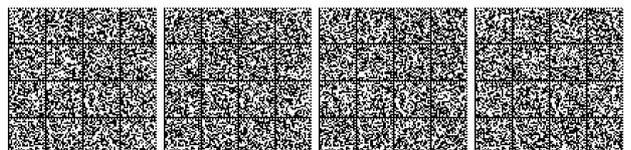
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione investigativa antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'art. 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 107.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'art. 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.

9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'art. 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle Forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.».

«Art. 116 *(Disposizioni di coordinamento)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.».

— Per il testo l'art. 84 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 92 e 93 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 119 *(Entrata in vigore)*. — *1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla* Gazzetta Ufficiale *del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.*».

«Art. 120 *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

b) legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;

d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

g) art. 7-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

l) articoli 70-*bis*, 76-*bis*, 76-*ter*, 110-*bis* e 110-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;*

b) *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*

c) *decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.*».

12G0240
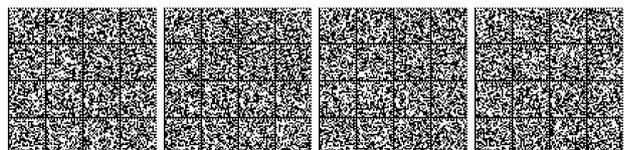
DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena sono stati colpiti da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e movimenti franosi;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note del 26 novembre 2012, del 4 e del 7 dicembre 2012 del Presidente della regione Toscana;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nei comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, ricompresi nell'allegato elenco, inviato dalla regione Toscana, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed alla copertura dei costi straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 14.000.000,00 con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'esercizio finanziario 2012, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

ALLEGATO
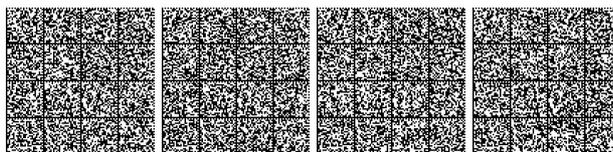
ELENCO COMUNI EVENTO 10-13 NOVEMBRE E 27-28 NOVEMBRE 2012

	PROVINCIA	COMUNE
1	SI	Abbadia San Salvatore
2	PT	Abetone
3	LU	Altopascio
4	AR	Anghiari
5	GR	Arcidosso
6	AR	Arezzo
7	MS	Aulla
8	AR	Badia Tedalda
9	LU	Bagni di Lucca
10	MS	Bagnone
11	LU	Barga
12	PI	Bientina
13	LU	Borgo a Mozzano
14	AR	Bucine
15	PI	Buti
16	PI	Calci
17	LU	Camaiore
18	GR	Campagnatico
19	LU	Camporgiano
20	GR	Capalbio
21	LU	Capannori
22	AR	Capolona
23	AR	Caprese Michelangelo
24	LU	Careggine
25	MS	Carrara
26	MS	Casola in Lunigiana
27	GR	Castel del Piano
28	AR	Castel San Niccolò
29	AR	Castelfranco di Sopra
30	PI	Castelfranco di Sotto

31	GR	Castell'Azzara
32	LU	Castelnuovo Garfagnana
33	AR	Castiglion Fibocchi
34	AR	Castiglion Fiorentino
35	GR	Castiglione della Pescaia
36	SI	Castiglione d'Orcia
37	LU	Castiglione Garfagnana
38	AR	Cavriglia
39	SI	Cetona
40	SI	Chianciano Terme
41	SI	Chiusi
42	AR	Chiusi della Verna
43	GR	Cinigiano
44	AR	Civitella in Val di Chiana
45	GR	Civitella Marittima
46	GR	Civitella Paganico
47	MS	Comano
48	LU	Coreglia Antelminelli
49	AR	Cortona
50	PT	Cutigliano
51	LU	Fabbriche di Vallico
52	MS	Filattiera
53	MS	Fivizzano
54	AR	Foiano della Chiana
55	LU	Forte dei Marmi
56	LU	Fosciandora
57	MS	Fosdinovo
58	LU	Gallicano
59	GR	Gavorrano
60	LU	Giuncugnano
61	GR	Grosseto
62	GR	Isola del Giglio
63	AR	Laterina

64	MS	Licciana Nardi
65	AR	Loro Ciuffenna
66	LU	Lucca
67	AR	Lucignano
68	GR	Magliano in Toscana
69	GR	Manciano
70	AR	Marciano della Chiana
71	PT	Marliana
72	MS	Massa
73	GR	Massa Marittima
74	LU	Massarosa
75	LU	Minucciano
76	SI	Montalcino
77	GR	Monte Argentario
78	AR	Monte San Savino
79	LU	Montecarlo
80	SI	Montepulciano
81	AR	Monterchi
82	AR	Montevarchi
83	GR	Montieri
84	MS	Montignoso
85	MS	Mulazzo
86	SI	Murlo
87	GR	Orbetello
88	LU	Pescaglia
89	PT	Pescia
90	AR	Pian di Scò
91	SI	Piancastagnaio
92	LU	Piazza al Serchio
93	LU	Pietrasanta
94	LU	Pieve Fosciana
95	AR	Pieve Santo Stefano
96	PI	Pisa

97	PT	Pistoia
98	GR	Pitigliano
99	MS	Podenzana
100	PT	Ponte Buggianese
101	MS	Pontremoli
102	AR	Poppi
103	LU	Porcari
104	SI	Radicofani
105	GR	Roccalbegna
106	GR	Roccastrada
107	SI	San Casciano dei Bagni
108	SI	San Giovanni d'Asso
109	AR	San Giovanni Valdarno
110	PI	San Giuliano Terme
111	PT	San Marcello Pistoiese
112	LU	San Romano in Garfagnana
113	AR	Sansepolcro
114	GR	Santa Fiora
115	SI	Sarteano
116	GR	Scansano
117	GR	Scarlino
118	GR	Seggiano
119	GR	Semproniano
120	LU	Seravezza
121	AR	Sestino
122	LU	Sillano
123	SI	Sinalunga
124	GR	Sorano
125	SI	Sovicille
126	LU	Stazzema
127	AR	Subbiano
128	AR	Terranuova Bracciolini
129	MS	Tresana

130	PT	Uzzano
131	LU	Vagli Sotto
132	PI	Vecchiano
133	LU	Vergemoli
134	LU	Viareggio
135	PI	Vicopisano
136	LU	Villa Basilica
137	LU	Villa Collemandina
138	MS	Villafranca in Lunigiana
139	MS	Zeri

12A13154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 novembre 2012.

Modifiche all'allegato al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 2012;

Considerato che, in fase di prima attuazione del citato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi, per l'inserimento e la verifica, nelle gare d'applato per l'acquisto di autobus e di mezzi pesanti relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, di alcuni criteri tecnici contenuti nelle schede 7 e 8 dell'allegato al decreto su richiamato;

Considerata, altresì, la presenza di alcuni errori materiali di redazione nella scheda 6 relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri;

Considerata l'urgenza di approntare i necessari correttivi anche al fine di permettere un più agevole espletamento delle gare d'appalto per l'acquisto di automezzi pesanti (autobus e mezzi per il trasporto merci);

Ritenuto, quindi, necessario procedere ad alcune correzioni all'allegato al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" sono apportate le seguenti modifiche:

nella tabella riportata al punto 6.2.2 (Limiti di emissioni di anidride carbonica), il periodo: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate" è sostituito dal seguente: "Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale a 3,5 tonnellate";

al punto 6.2.2 (Limiti di emissione di anidride carbonica), il periodo:

"Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO2 correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.", è sostituito dal seguente: "Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all'alimentazione da carburante alternativo (metano o *GPL)*";

al punto 6.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio), il periodo: “In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi a entrambe le tipologie di alimentazione.”, è sostituito dal seguente: “In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, devono essere riportati i dati relativi al carburante alternativo (metano o *GPL)*”;

al punto 7.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: “All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.”, è sostituito dal seguente: “All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo.”;

al punto 8.3.1 (Costi energetici ed ambientali di esercizio) il periodo: “All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.”, è sostituito dal seguente: “All’offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali si deve assegnare un punteggio significativo.”;

al punto 8.1 (Oggetto dell’appalto) il testo della nota n. 12 che recita: “Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti” va sostituita con la seguente nota: “Fra le merci, non sono compresi i rifiuti”.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: CLINI

12A12944

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all’emissione del 15 novembre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 88032 del 12 novembre 2012, che ha disposto per il 15 novembre 2012 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n. 88032 del 12 novembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2012;

Decreta:

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari all’1,762%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,250.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all’1,267% e al 2,756%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13021

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2012.

Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012.

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», con particolare riferimento all’art. 32;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2012, n. 95, con il quale, ai sensi del predetto art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», ed in particolare l’art. 11, comma 15, che stabilisce che gli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale previsto dal comma 1 del citato art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea;
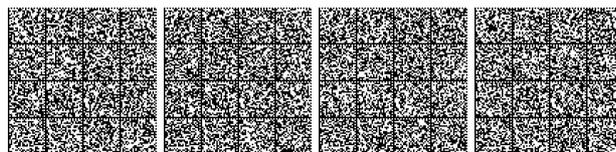
Ritenuto, ad integrazione del predetto decreto 9 marzo 2012, di dover prevedere ulteriori requisiti per dare attuazione alle richiamate disposizioni dell'art. 11, comma 15 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che consente l'allestimento di preparazioni galeniche officinali negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 dicembre 2008 con cui è stato approvato il testo della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, la cui emanazione è stata resa nota con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2008, n. 304, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante «Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 gennaio 2004, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 giugno 2005, recante «Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2005, n. 210;

Vista la Farmacopea europea 7ª edizione, e successivi aggiornamenti ed integrazioni;

Ritenuto che, alla luce delle richiamate disposizioni di legge, occorra distinguere i requisiti che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta che non prevedono la presentazione di ricetta medica dai requisiti riguardanti gli esercizi commerciali che allestiscono preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica;

Ritenuto di poter fare diretto rinvio ai requisiti previsti nelle «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana e nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante «Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 gennaio 2004, n. 11;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 5, che prevede interventi urgenti nel campo della distribuzione di medicinali;

Ritenuto, altresì, di dover meglio precisare alcuni requisiti previsti nell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, sulla scorta delle prime indicazioni emerse in sede di prima applicazione del predetto decreto;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012 (Rep. Atti n. 201/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei requisiti

1. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato 1 parte A al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, che allestiscono preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica devono osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, nelle parti riferibili all'allestimento di tali preparazioni e rispettare i requisiti ivi previsti.

2. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato 1 parte A al decreto del 9 marzo 2012, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta che non prevedono la presentazione di ricetta medica debbono seguire le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, recante: «Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali» nelle parti riferibili all'allestimento di tali preparazioni o, in alternativa, le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» richiamate al comma 1.

3. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla azienda unità sanitaria locale dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di allestimento di preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 2.

Modifica dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte A, paragrafo 1 «Requisiti strutturali» la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)*. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire:

1) che, anche in caso di accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione, possa agevolmente essere fornita l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine;

2) l'inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico»;

b) nella parte A, paragrafo 2 «Requisiti tecnologici» la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)*. Le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l'emblema della croce, di colore verde. All'esterno dell'esercizio commerciale deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti.»;

c) nella parte A, paragrafo 3 «Requisiti organizzativi» le parole «all'Agenzia italiana del farmaco» sono soppresse;

d) nella parte B, paragrafo 1 «Requisiti strutturali» la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)*. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire che, anche in caso di accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione, possa agevolmente essere fornita l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine.»;

e) nella parte B, paragrafo 2 «Requisiti tecnologici» la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)*. Le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l'emblema della croce, di colore verde. All'esterno dell'esercizio commerciale deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti: medicinali di automedicazione. Non è consentita l'aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell'esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.»;

f) nella parte B, paragrafo 3 «Requisiti organizzativi» le parole «all'Agenzia italiana del farmaco» sono soppresse.

Art. 3.

Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Alle finalità del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 342

12A13017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP "Valdichiana Toscana" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP "Valdichiana Toscana".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
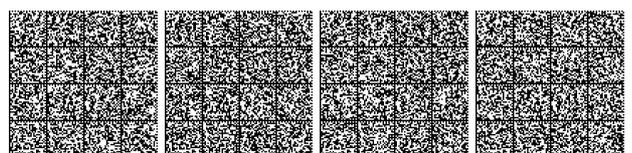
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vini Valdichiana toscana con sede legale in Arezzo, Località Ponte a Chiani, n. 57/F, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOP Valdichiana toscana;

Considerato che la DOP Valdichiana toscana sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vini Valdichiana toscana alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Vini Valdichiana toscana attraverso le dichiarazioni dell'organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., di cui alle note prott. n. 3200/12 del 15 novembre 2012 e n. 3229/12 del 20 novembre 2012;

Considerato che il Consorzio Vini Valdichiana toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOP Valdichiana toscana nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Vini Valdichiana toscana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP Valdichiana toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Vini Valdichiana toscana con sede legale in Arezzo, Località Ponte a Chiani, n. 57/F, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Vini Valdichiana toscana è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOP Valdichiana toscana, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Valdichiana toscana.

Art. 3.

1. Il Consorzio Vini Valdichiana toscana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Valdichiana toscana, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12949
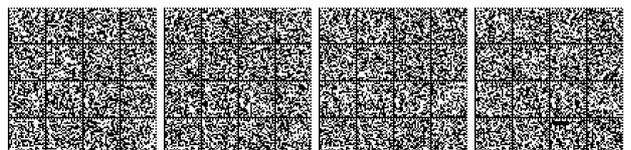
DECRETO 29 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Caciocavallo Silano";

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Caciocavallo Silano";

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Caciocavallo Silano";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ismecert S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 agosto 2006, e già confermato con decreto del 5 novembre 2009, al Consorzio per la tutela del formaggio DOP Caciocavallo Silano con sede in Spezzano della Sila (CS), Loc. Camigliatello Silano, via Forgitelle, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Caciocavallo Silano".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 agosto 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A12961

DECRETO 29 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Brisighella»;
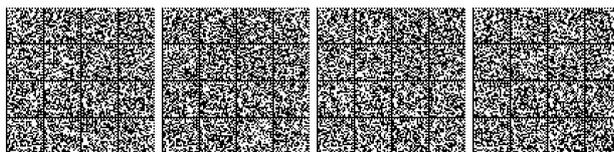
Visto il decreto ministeriale n. 11942 del 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sabina»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto n. 11942 del 27 luglio 2009 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», con sede in Brisighella (Ravenna), via Strada n. 2, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto n. 11942 del 27 luglio 2009 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

12A12963

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2012.

Scioglimento della «Società cooperativa culturale di produzione e lavoro e servizi Nuova Ipotesi», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 30 aprile 2012, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, prot. 155048 del 10 luglio 2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Società Cooperativa Culturale di Produzione e Lavoro e Servizi Nuova Ipotesi" con sede in Catanzaro, costituita in data 21 aprile 1980, C.F. 00487300790, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Ferruccio Ceci, nato a Montalto Uffugo (CS) il 26 maggio 1962, residente in Via Alimena n. 1 — 87046 Montalto Uffugo (CS), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
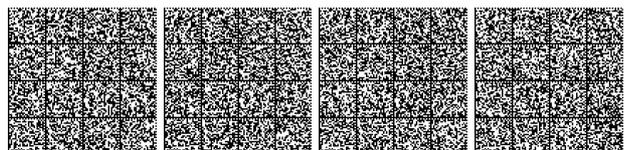
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12975

DECRETO 22 novembre 2012.

Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma 9, e 16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005;

Visto l'art. 13, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno 2009 e in particolare alla possibilità ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE;

Considerato che il 19 luglio 2012 è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE, causa C-345/12;

Considerata l'opportunità di specificare in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali volti al calcolo della prestazione energetica e di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009;

Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza energetica e l'esigenza di dare piena attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 17 maggio 2012;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, il presente decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009

1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

«2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà:

a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;

b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto nota-

rile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri *usi)*, qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato."

2. Il paragrafo 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

«5. (Metodi di calcolo di riferimento nazionale). — A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.

I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'art. 6, del decreto legislativo.

Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:

a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;

b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.

Il CTI per la lettera *a)* e il CNR e l'ENEA per la lettera *b)*, rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità dei software commerciali.

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno degli organismi nazionali citati.

3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici."

4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, è abrogato.

Art. 3.

Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2009

1. All'allegato 2, "Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio", di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola "regolazione" è sostituita con "distribuzione".

2. All'allegato 3, "Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica", di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contrassegnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate le parole da "per le quali il calcolo" a "paragrafo 5.2, punto 3" del primo capoverso.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

12A12945
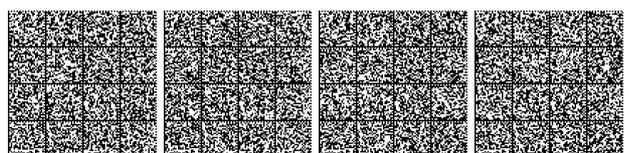
DECRETO 23 novembre 2012.

Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, alla riduzione dei consumi di gas, per l'anno termico 2012/2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

Visto l'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti criteri per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008 che aggiorna la Procedura di emergenza del sistema del gas naturale per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Viste le linee applicative del piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, da emanare in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;

Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nella Procedura di emergenza, allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 2008 sopra citato;

Tenuto conto che, nella riunione del 21 settembre 2012, il Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, la opportunità di predisporre misure per una contemporanea adozione di più interventi atti a limitare i consumi di gas in situazioni eccezionali di punta invernale, al fine di garantire un adeguato margine di sicurezza in caso di emergenza;

Considerato che, tra gli interventi delineati, è possibile il ricorso al contenimento dei consumi nel settore industriale su base volontaria, nonché il ricorso a minori consumi di gas nel settore termoelettrico mediante l'attivazione su chiamata di gruppi di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, e visti gli esiti della consultazione degli operatori interessati;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla società Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione elettrica, in relazione all'attuale disponibilità di impianti di generazione alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW e del possibile risparmio di gas naturale che si otterrebbe utilizzando al massimo la produzione proveniente da detti impianti;

Considerata la necessità di rendere possibile l'adozione tempestiva, in caso di necessità, dell'intervento sopra indicato, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità delle forniture ai clienti vulnerabili, e conseguentemente di modificare temporaneamente, nelle situazioni di emergenza, le condizioni di organizzazione e funzionamento del mercato elettrico, in modo da consentire il dispacciamento prioritario degli impianti di generazione elettrica alimentati non a gas, ferma restando analoga priorità attribuita in via ordinaria agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Considerata la necessità di individuare le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare gli specifici gruppi di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel periodo invernale nell'anno termico 2012/2013, e vista la nota in data 21 novembre 2012 con cui la soc. Terna valuta in 4470 MW la potenza di centrali alimentate a combustibili diversi dal gas naturale necessaria a ottenere una equivalente riduzione dei consumi di gas nella generazione elettrica pari ad almeno 18 milioni di metri cubi/giorno;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per l'anno termico 2012/2013.

1. Il contributo complessivo di contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, per l'anno termico 2012/2013, da realizzare mediante il ricorso a gruppi di generazione elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW, è stabilito in 18 milioni di metri cubi/giorno, corrispondenti ad una potenza elettrica netta di 4470 MW.

2. Considerato che la società Terna, sulla base degli esiti di una ricognizione effettuata presso i gestori di impianti di produzione di energia elettrica, ha individuato una consistenza di disponibilità di potenza elettrica di gruppi alimentati a combustibili diversi dal gas naturale superiore a quella complessivamente stabilita al comma 1, la

stessa soc. Terna, al fine di stabilire una lista di gruppi che possano essere utilizzati in caso di emergenza del sistema nazionale del gas, classificati secondo criteri di contenimento degli oneri, invita tutti i gestori dei gruppi di generazione alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW a fornire entro il 3 dicembre 2012 un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di cui al comma 1.

3. Il servizio richiesto a tali gruppi è qualificato come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas ed è determinato in un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione degli stessi gruppi al livello di massima capacità operativa in caso di chiamata all'esercizio nell'ambito della Procedura di emergenza del sistema del gas naturale entro 48 ore dalla richiesta e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2013.

4. L'offerta di cui al comma 2 deve contenere i dati dei gruppi in grado di effettuare il servizio di cui al comma 3, in particolare i dati di potenza effettiva in caso di marcia a combustibili diversi dal gas naturale e la capacità di stoccaggio di combustibile diverso dal gas naturale, nonché l'impegno sottoscritto dal legale rappresentante della società proprietaria o che gestisce tali gruppi, a mantenere scorte e sistemi di approvvigionamento di combustibili diversi dal gas utili per una produzione massima nei tempi e per le durate indicati al comma 3.

5. L'offerta di cui al comma 2 indica altresì il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato di tali gruppi, da corrispondere per la sola disponibilità dell'impianto garantita dal 1° gennaio al 31 luglio 2013, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio. Il costo fisso, come definito nell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, include i costi diretti del personale di impianto e le risorse esterne necessarie per garantire la disponibilità efficiente dell'impianto, gli oneri tributari indiretti e i canoni, nonché il costo del riscaldamento dell'olio combustibile necessario a garantire le prestazioni di cui al comma 3, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013 e sino al 31 marzo 2013.

6. Non sono ammesse offerte presentate per gruppi già indicati dalla soc. Terna come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per gruppi che dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 abbiano avuto un fattore di utilizzo medio, inteso come rapporto tra energia prodotta e potenza massima moltiplicata per 8760, superiore al 15%.

7. La soc. Terna, entro la data dell'11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici dei gruppi e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascun gruppo, determina una lista dei gruppi per i quali sono state presentate le offerte, ordinata secondo i seguenti criteri, che si applicano, in caso di parità, in ordine di priorità decrescente:

a) minore corrispettivo di cui al comma 5;

b) minore costo variabile di cui al comma 5;

c) gruppi che possono essere eserciti senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale;

d) gruppi che possono essere eserciti in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, esercibili a norma dei punti 3 e 4 dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

8. La soc. Terna trasmette la lista al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, indicando i possibili vincoli operativi di tali gruppi in funzione delle esigenze di sicurezza della rete di trasmissione nazionale e ogni altro elemento utile per valutare la effettiva capacità di tali gruppi di fornire il servizio offerto.

9. La lista definitiva è approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed è comunicata dalla soc. Terna ai titolari degli impianti, che presentano entro tre giorni dalla comunicazione una conferma dell'accettazione del servizio offerto secondo le modalità previste dal presente decreto, a seguito della quale la soc. Terna provvede a sottoscrivere col gestore dell'impianto un contratto relativo al servizio di cui al comma 3.

10. Le modalità per il dispacciamento dell'energia prodotta dai gruppi di cui al comma 9 nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi gruppi per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2013 sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base a quanto disposto al punto 5 dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas procede altresì alla verifica dei costi fissi effettivi dei gruppi inclusi nella lista di cui al comma 9. Nel caso essi siano inferiori ai corrispettivi di cui al comma 5, il riconoscimento dei costi è limitato ai soli costi fissi accertati.

Art. 2.

Penali in caso di inadempienza

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le penali contrattuali a carico dei gestori dei gruppi inclusi nella lista di cui all'art. 1, comma 9, da applicare nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in caso di emergenza, in entità commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale è perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas, fatta salva l'applicazione di sanzioni o risarcimenti derivanti da danni a terzi che siano riconducibili al comportamento omissivo.

2. Le entrate derivanti dalle penali di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei corrispettivi di cui al presente decreto.

3. Nel caso di parziale attivazione è applicata una penale calcolata ai sensi del comma 1, in modo proporzionale ai mancati risparmi equivalenti di gas.

4. Cause di forza maggiore che siano dimostrate indipendenti dal comportamento del titolare o del gestore degli impianti non esimono dal versamento delle penali di cui ai commi 1 e 3, potendo essere considerate opponibili solo alle sanzioni o risarcimenti di cui al comma 1.
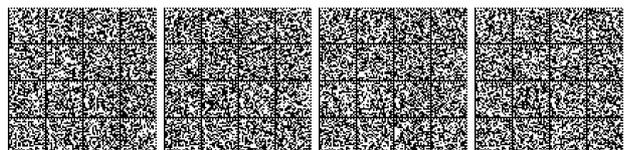
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese che gestiscono impianti di produzione di energia elettrica alimentabili a combustibili diversi dal gas naturale. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A12962

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità socio - economico - sanitaria nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 27).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le note del Presidente della regione Calabria del 20 dicembre 2011, del 26 gennaio, del 10 febbraio, del 15 marzo e dell'11 aprile 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, con cui lo stato di emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alla regione Calabria dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima regione. Il programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è attuato in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Calabria, unitamente alla documentazione amministrativa e contabile.

3. Il Presidente della regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Calabria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Presidente della regione Calabria, all'esito dell'attività di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
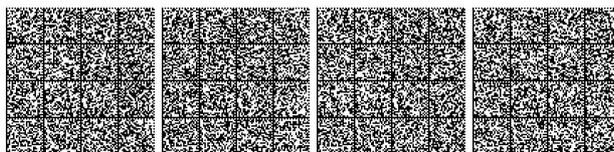
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente della regione Calabria provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al sessantesimo giorno decorrente dalla data di adozione della presente ordinanza. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio della regione Calabria su appositi capitoli di spesa dedicati alle medesime finalità.

6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A13022

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 dicembre 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per consentire il definitivo superamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 28).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 con la quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale per il definitivo superamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio - economico - ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012;

Viste le note del 31 luglio, 6 agosto, 12 settembre e del 16 ottobre 2012, con cui il commissario delegato per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessità di continuare ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228/2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato prot. n. 90542 del 24 ottobre 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021/2012;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005, è autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle sette unità di personale già operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Al personale appartenente alla carriera dirigenziale è riconosciuta un'indennità su base mensile parametrata fino a 70 ore di lavoro straordinario da calcolare in relazione alla retribuzione mensile lorda in godimento presso le Amministrazioni di appartenenza.

2. In analogia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021/2012, agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di euro 150.000,00, si provvede, unitamente all'onere relativo al compenso spettante al Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

4. Il commissario delegato continua ad utilizzare la contabilità speciale n. 3067 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3228/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A13023
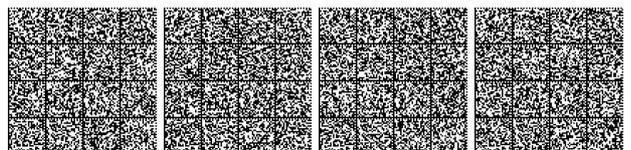
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 29 novembre 2012.

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Triennio 2013-2015). (Delibera n. 587/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 29 NOVEMBRE 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare l'art. 45, comma 4, che prevede che con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le lineeguida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n. 614/09/CONS recante «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012;

Ritenuto di dover fissare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, propedeutiche al rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2013-1015;

Visto lo schema di linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo per il triennio 2013-2015 approvato dall'Autorità nella riunione del 11 ottobre 2012 e trasmesso al Ministro dello sviluppo economico ai fini della definizione dell'intesa prevista dalla legge;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012 con la quale sono state formulate osservazioni sul citato schema di provvedimento;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Ministro dello sviluppo economico con la citata nota del 23 novembre 2012 ai fini del perfezionamento dell'intesa prevista dalla legge;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono approvate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2012

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N. 587/12/CONS DEL 29 NOVEMBRE 2012

LINEE-GUIDA SUL CONTENUTO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 4, DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (TRIENNIO 2013-2015)

Premessa.

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito Testo unico), il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo – cioè fino al 2016 - alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.

2. L'art. 45, comma 2, del Testo unico,individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve, comunque, garantire, in linea con le finalità, dettate dall'art. 7, comma 4, dello stesso Testo unico, di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di pubblica utilità. Le specifiche attività individuate dal citato art. 45, comma 2, sono le seguenti:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)* in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *b)* e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo sono stabiliti dall'art. 44 del Testo unico, in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee e di produttori indipendenti.

4. Il compito affidato dall'art. 45, comma 4, del Testo unico all'Autorità, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, consiste nel fissare, prima di ciascun rinnovo del contratto di servizio, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. I valori del servizio pubblico radiotelevisivo conservano la loro importanza anche nel rapido evolversi del nuovo mondo dei media, come sottolineato dal Consiglio d'Europa nelle raccomandazioni riguardanti il pluralismo mediatico e la diversità dei contenuti dei media e il mandato dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione, entrambe adottate dal Comitato dei ministri il 31 gennaio 2007.

6. Nell'ultimo decennio il settore radiotelevisivo ha subito numerosi cambiamenti; in particolare, i cambiamenti tecnologici hanno modificato in maniera radicale il mercato audiovisivo, con il moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione. Nel corso del 2012 si è conclusa la transizione alla televisione digitale su tutto il territorio nazionale. Lo switch-off ha chiuso formalmente l'epoca della televisione analogica e la coeva concezione del servizio pubblico radiotelevisivo ma, di fatto, dato l'arco temporale della transizione (2008-2012), la «rivoluzione digitale» ha già trasformato, in modo radicale, il sistema dei media, determinando nuove dinamiche di mercato e di consumo.

7. Il precedente assetto del sistema della comunicazione, basato sulla corrispondenza tra il mezzo di trasmissione e il contenuto/servizio veicolato, è stato profondamente modificato dal processo di convergenza tecnologica, indotto dalla digitalizzazione dei contenuti. Nel nuovo sistema della comunicazione, divenuto globale, si sono moltiplicate le piattaforme e le tecnologie di distribuzione (DTT, Satellite, IPTV, TV mobile, OTTv) e si affermano con sempre maggior forza nuovi servizi media, quali i servizi di informazione in linea e i servizi non lineari a richiesta. Per quanto attiene alle opportunità di fruizione, gli utenti possono ora accedere a più servizi da una unica piattaforma/dispositivo, come pure possono fruire del medesimo servizio su più piattaforme/dispositivi. Inoltre, l'accrescimento della capacità trasmissiva ha determinato una decisa espansione dell'offerta, a cominciare dalla proliferazione dei canali televisivi in chiaro e a pagamento che, sul versante del consumo, ha comportato, tra l'altro, una frammentazione dell'audience. Raccogliere le sfide poste dalla tecnologia vuol dire, per il servizio pubblico radiotelevisivo, gestire e accompagnare i rapidi e profondi cambiamenti che la digitalizzazione sta producendo nella società, sviluppando un'offerta multipiattaforma su rete IP in grado di intercettare gli interessi e le modalità di fruizione proprie dei pubblici giovanili, che manifestano maggiore distacco rispetto ai formati radiotelevisivi tradizionali.

8. Nel Contratto di servizio 2010-2012, preceduto dalla Linee-guida adottate dall'Autorità con delibera n. 416/09/CONS, gli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo hanno assunto una prevalente connotazione tecnica, dettata dalla necessità di stabilire le tappe del complesso passaggio delle reti televisive analogiche alla tecnologia digitale. Esaurita la fase di transizione alla nuova tecnologia, è però necessario perfezionare il funzionamento della rete trasmissiva, anche tramite l'ammodernamento della stessa con l'uso dei ponti radio, al fine di consentire la corretta ricezione dei programmi del servizio pubblico. Contestualmente, l'affermazione del nuovo contesto multi-canale comporta che ci si debba anche focalizzare sui contenuti e sui servizi offerti dalla concessionaria pubblica radiotelevisiva, sia in termini di maggiori opportunità di accesso ai contenuti sulle diverse piattaforme (satellite, *IP)*, sia in termini di maggior attrattività, qualità e valore pubblico dell'offerta.

9. Nel solco del Protocollo n. 29 allegato al Trattato di Lisbona dell'Unione europea, che vede il servizio pubblico «direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», la principale missione del servizio pubblico radiotelevisivo nell'era digitale è, innanzitutto, quella di recuperare la propria identità agli occhi del pubblico e rimuovere i nodi problematici avvertiti
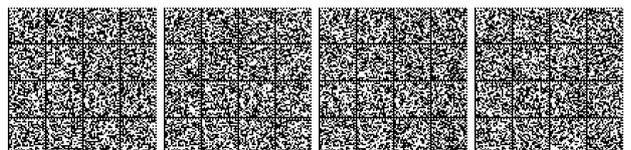
dagli utenti(1). I referenti del servizio pubblico sono i cittadini e il Paese nei cui confronti l'operatore pubblico, ancorché attivo in un sistema mediale disciplinato da regole di mercato, deve esercitare con pienezza il proprio ruolo. Come affermato nell'ambito dell'UE, il servizio pubblico radiotelevisivo ha natura e ragion d'essere peculiari. Ciò che lo differenzia dai suoi competitor commerciali dovrebbe essere la qualità della programmazione in tutte le sue declinazioni (qualità dell'offerta, varietà di generi, contenuti e temi, capillarità e qualità della diffusione, innovazione dei contenuti, capacità di intercettare tutte le istanze e i bisogni del pubblico), qualità che costituisce il controvalore al pagamento del canone.

10. Secondo gli indirizzi dell'UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di aiuti di Stato ai servizi pubblici di radiodiffusione, la definizione del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più possibile precisa e trasparente, anche per garantire che le autorità incaricate della vigilanza sull'osservanza dei compiti di servizio pubblico, ne possano effettivamente controllare l'adempimento. Secondo tali indirizzi, si ritiene legittima una definizione qualitativa che imponga l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. Inoltre, la definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione.

11. Stante la specificità del servizio pubblico, come riconosciuta ed affermata a livello dell'UE, nel nuovo contesto televisivo digitale il servizio pubblico dovrebbe, quindi, recuperare il ruolo già svolto in passato di «aggregatore» dei bisogni della società civile. Ne consegue che la programmazione del servizio pubblico nell'era digitale deve poter raggiungere tutti i diversi pubblici sia perché articolata, composita e connotata da spiccata capacità attrattiva, sia perché diffusa su diverse piattaforme tecnologiche. In tale nuovo contesto, il pubblico deve avere la percezione che tutti i canali Rai sono canali di servizio pubblico e che tutta la programmazione risponde, con coerenza, alla logica del servizio pubblico.

12. Gli obiettivi che devono connotare gli obblighi di servizio pubblico nel prossimo triennio (2013-2015) sono quelli di aggiornare la missione di servizio pubblico, al fine di renderla coerente con il nuovo contesto tecnologico, culturale e sociale del Paese e di recuperare agli occhi del cittadino/utente il valore e l'identità del servizio pubblico radiotelevisivo. Il raggiungimento di tali obiettivi può essere perseguito attraverso il miglioramento della qualità della programmazione, l'innovazione tecnologica e la trasparenza nell'erogazione del servizio pubblico.

Linee guida per il triennio 2013-2015.

13. Il contratto di servizio 2013-2015 è chiamato ad assolvere al compito di consolidare il ruolo del servizio pubblico generale radiotelevisivo nel nuovo sistema multicanale digitale. Il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre si colloca nell'ambito del più generale processo di cambiamento delle modalità di fruizione di contenuti audiovisivi e dalla conseguente ridefinizione del «patto comunicativo» tra utente e televisione . Per questa ragione, lungi dall'esaurirsi nella mera dismissione di alcune tecnologie e nella loro sostituzione con altre, il passaggio al digitale comporta il ripensamento complessivo – e il conseguente riposizionamento - della televisione pubblica nel sistema mediale.

14. In considerazione della valenza strategica del prossimo triennio in relazione al mutamento della fruizione dei contenuti indotto dalla digitalizzazione del segnale, dalla distribuzione multipiattaforma e dalla convergenza multimediale, l'Autorità ha ritenuto opportuno far precedere le Linee guida da un'indagine conoscitiva indetta con delibera n. 130/12/CONS. Le risultanze dell'indagine mettono in luce la necessità di un riposizionamento del servizio pubblico radiotelevisivo nella nuova era digitale, con conseguente necessità di riacquisire un'identità valoriale e culturale e restituire qualità e dinamismo all'offerta pubblica nelle sue varie articolazione e nelle diverse piattaforme di distribuzione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza nell'utilizzo del canone.

(1) Dai dati delle rilevazioni «Qualitel» relative al 2012,effettuate dalla Rai ai sensi del contratto di servizio, risulta che l'indice di qualità percepita (IQP) ha registrato una flessione di 2 punti rispetto al 2011 , collocando in un range di giudizio tra la sufficienza e il buono. Parimenti denuncia una flessione l'indice sintetico di corporate reputation che passa da 6,7 del novembre 2011 a 6,4 della primavera 2012.

15. Nel contesto sopra descritto le presenti linee –guida intendono perseguire i seguenti obiettivi connessi alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo:

Assicurare che l'intera gestione della RAI sia ispirata ai principi del servizio pubblico.

Recuperare agli occhi del cittadino/utente il valore e l'identità del servizio pubblico radiotelevisivo.

Migliorare la qualità della programmazione nella sua accezione più vasta.

Promuovere l'innovazione tecnologica estendendo al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto concorrenziale.

Promuovere l'alfabetizzazione digitale e, più in generale, la fruizione consapevole delle nuove tecnologie.

Stimolare la creatività e la cultura.

Promuovere l'immagine dell'Italia all'estero.

Promuovere la conoscenza dell'Europa e dell'Unione Europea nonché dello scenario internazionale .

Promuovere il senso etico e civico dei cittadini.

Garantire il corretto sviluppo dei minori .

Ampliare la fruizione della programmazione di servizio pubblico da parte delle persone affette da disabilità sensoriali.

Garantire la trasparenza e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse rinvenienti dal canone.

Rafforzare il rapporto con i cittadini/utenti.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi sono fissati i seguenti obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

1) Migliorare la qualità della programmazione .

Il servizio pubblico deve tornare ad investire nella programmazione, recuperando la capacità progettuale che in passato ha connotato il brand Rai agli occhi degli utenti . La programmazione di servizio pubblico deve, quindi, promuove la fruizione di una offerta di qualità che sia percepita come tale dal pubblico.

La qualità è un concetto dinamico e articolato che può assumere numerose e diverse declinazioni; nell'attuale contesto si ritiene che la «qualità» debba essere intesa innanzitutto come capacità progettuale e di rinnovamento dei contenuti, da sviluppare attraverso le seguenti direttrici:

Sperimentare nuovi formati e linguaggi. La Rai deve proporsi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come fucina di programmi originali, ideati e realizzati in «laboratori» dell'azienda pubblica, in grado di coinvolgere anche i pubblici più giovani, che sono quelli più inclini ad immedesimarsi nei modelli proposti dalla televisione.

Migliorare il livello qualitativo dell'informazione. L'informazione, nel rispetto del diritto-dovere di cronaca e del diritto dei cittadini ad essere informati, deve essere sempre più connotata dai principi di completezza e correttezza, obiettività, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e osservanza del contraddittorio, deontologia professionale, equilibrio e apertura alle diverse opinioni politiche e sociali del Paese, così da sviluppare il senso critico, civile ed etico della collettività, fornendo testimonianza e supporto nelle situazioni di emergenza e nelle crisi internazionali, mostrando una capacità di informazione rapida e puntuale. Deve, inoltre, potenziare la conoscenza delle vicende europee ed internazionali, costituendo un orizzonte ampio e diversificato, aperto sul mondo, per rispondere a bisogni informativi nella logica della società globale. Deve, infine, offrire un approfondimento qualificato e variegato sui temi trattati, data la rilevanza che esse assumono nella formazione dell'opinione pubblica. È, inoltre, necessario che, sempre nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale che connotano l'informazione, la Rai renda concreto il principio del pluralismo attraverso la predisposizione di puntuali criteri e di elementi di valutazione, quali, ad esempio, il monitoraggio della presenza dei soggetti politici e la rotazione delle presenze nei programmi al fine di dare spazio al maggior numero di voci.

Promuovere le produzioni audiovisive per esportare l'immagine del Paese. Con specifico riferimento alla realizzazione di contenuti audiovisivi (film, fiction e documentari), appare importante promuovere progetti di coproduzione internazionale che valorizzino il prodotto na-

zionale e ne agevolino la commercializzazione verso l'estero e, più in generale, promuovere progetti che abbiano, potenzialmente, maggiore attrattività per il pubblico internazionale sia per accrescere la qualità del brand di servizio pubblico, sia per rafforzare l'immagine e la ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese anche al di fuori dei confini nazionali. In particolare, è opportuno promuovere la produzione documentaristica, negli ultimi anni decisamente rallentata, in sintonia con quanto avviene per gli altri servizi pubblici europei.
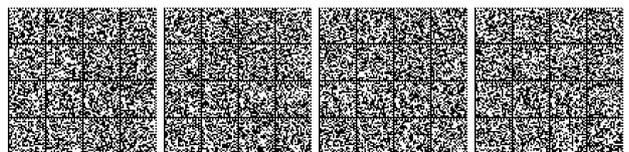
Superare gli stereotipi culturali. Per contribuire alla crescita sociale e culturale e al rafforzamento dei valori etici si considera importante superare l'attuale tendenza a proporre modelli stereotipati, fornendo una rappresentazione più veritiera della società civile orientata al recupero di identità valoriali e rispettosa delle diverse sensibilità, adeguata al livello di responsabilità che compete al servizio pubblico radiotelevisivo. È inoltre necessario superare gli stereotipi di genere, nella direzione di promuovere la parità e di salvaguardare l'immagine della donna.

Rafforzare l'impegno sociale e culturale. La Rai in passato ha profuso notevole impegno nella promozione della cultura ed ha così contribuito allo sviluppo della società nazionale, favorendo, anche grazie alla diffusione della lingua italiana, lo scambio comunicativo tra classi e generazioni. Oggi deve tornare a promuovere – con modalità consone al rinnovato sistema della comunicazione - un'offerta volta a sviluppare, nella collettività nazionale, una compiuta identità sociale , investendo anche nella produzione di contenuti che favoriscano un miglior radicamento del senso civico e del rispetto della legalità. In linea con il nuovo programma europeo Europa Creativa, è necessario che si attribuisca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale alla cultura e alle creatività, le quali potenzialmente sono una leva di sviluppo per tutti i settori economici, costituendo per l'Italia un asset fondamentale. Inoltre, la Rai deve programmare generi di ampio valore culturale anche nelle fasce di maggior ascolto e promuovere un'azione effettiva di sostegno alla produzione europea e a quella indipendente, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge e dai regolamenti, anche attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non discriminatorie,e facilmente verificabili dalle autorità competenti. A tal fine deve essere recepito nel contratto di servizio il codice di autoregolamentazione adottato dalla Rai ai sensi della delibera n. 30/11/CSP, recante il Regolamento sui criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Valorizzare i materiali d'archivio per conservare la memoria storica del Paese. La Rai, quale prima impresa culturale del Paese, svolge un ruolo fondamentale nella tutela e nel rafforzamento dell'identità nazionale, nella descrizione delle trasformazioni sociali e, quindi, nella conservazione e nella disseminazione della memoria storica. A questo fine un ruolo determinante può essere svolto dall'importantissimo archivio storico televisivo comprensivo di materiali registrati su pellicola, di cui la Rai dispone. I precedenti contratti di servizio hanno previsto la digitalizzazione di tale archivio e la sua messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale, attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro. Il prossimo contratto di servizio deve prevedere la messa a disposizione al grande pubblico di tali materiali anche sfruttando le potenzialità di Internet e della rete.

Raggiungere i diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e l'approfondimento tematico. Il moltiplicarsi dei pubblici televisivi si inquadra nel profondo processo di cambiamento delle modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi (multipiattaforma e multidevice) indotto dallo sviluppo tecnologico. I dati d'ascolto mostrano che, seppure le reti generaliste conservino ancora significative quote di audience, segmenti sempre più rilevanti di pubblico si stanno progressivamente spostando sulle reti specializzate, favorendo la proliferazione di «pubblici differenziati». Il nuovo contesto televisivo potrebbe tradursi in zone di riserva nelle quali convivono tante comunità quanti sono i target in cui si può scomporre il pubblico televisivo, generando così una diversificazione degli ambiti culturali e dei pubblici di riferimento (in taluni casi definita su base socio-anagrafica), connotati da una scarsa capacità di comunicazione/interazione. Compito del servizio pubblico è quello di comporre un'offerta variegata nella quale tutto il pubblico radiotelevisivo nel suo complesso possa riconoscersi, offrendo nel contempo un adeguato approfondimento per specifici target sulle reti tematiche. A tal fine, la programmazione del servizio pubblico, generalista e tematica, dovrà proporsi – ed essere percepita - come fattore di condivisione e di scambio comunicativo tra pubblici e generazioni televisive diverse, recuperando il carattere unificante che per decenni ha connotato la programmazione generalista della Rai. Pertanto l'operatore pubblico dovrà mantenere un alto livello di qualità sia sulle reti generaliste che su quelle tematiche, favorendo la percezione che i canali generalisti sono parte di una offerta più ampia, nella quale i canali specializzati offrono opportunità aggiuntive. Ciò comporta che la RAI conservi e progressivamente ampli le quote di programmazione di servizio pubblico su tutte le reti(2); effettui una complessiva programmazione delle reti che compongono l'offerta Rai organica, articolata e diversificata per garantire agli utenti variegate opzioni di scelta tra le diverse trasmissioni; operi rimandi costruttivi e circostanziati tra programmi dell'offerta generalista e programmi dell'offerta specializzata anche all'interno della guida programmi sul sito Rai.

Diffondere informazioni capillari sull'offerta di servizio pubblico per far comprendere cosa rappresenta e perché si paga il canone. I palinsesti della Rai, generalisti e tematici, sono il prodotto di un servizio pubblico e come tali vanno presentati e costantemente pubblicizzati. È quindi necessario comunicare al pubblico, anche per far comprendere come viene impiegato il canone pagato dai cittadini, cosa comprende e su quali piattaforme viene erogata l'offerta di servizio pubblico. Le informazioni sulla composizione dell' offerta di servizio devono innanzitutto essere diffuse attraverso le reti generaliste, che costituiscono la principale e più seguita offerta della Rai. In tale prospettiva va affermata e tradotta in comportamento l'idea che il servizio pubblico è un tutt'uno, e non tante reti a marchio Rai in competizione fra loro per attrarre audience. Ciò comporta la necessità di stabilire un ampio collegamento tra tutti i canali di servizio pubblico, richiamando anche l'attenzione degli utenti, attraverso un'adeguata pubblicizzazione anche tramite il sito web, su trasmissioni di particolare valore pubblico diffuse dai diversi canali Rai. Nel rispetto degli utenti vanno inoltre evitati comportamenti, come le variazioni di palinsesto, specie nel caso dei prodotti seriali, che incidono negativamente sul processo di fidelizzazione del pubblico interessato ai diversi canali dell'offerta.

Garantire i minori. Per incrementare la fruizione dei programmi propriamente didattici e, contestualmente, valorizzare l'impegno formativo del servizio pubblico, la Rai deve prevedere un'interazione tra i programmi dedicati ai minori tanto sulle reti generaliste quanto nei canali tematici, in modo da favorire la fruizione sia dei programmi a carattere ludico sia di quelli più prettamente educativi. In tale ambito particolare attenzione deve essere rivolta anche all'interesse per le lingue straniere e alla multiculturalità. Nelle fasce di programmazione rivolte ai minori devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche rispettando le norme in materia di pubblicità e il divieto di trailer di programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto. Inoltre, in tutta la programmazione destinata ad una visione familiare compresa tra le ore 7 e le ore 22,30 va evitata la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare turbamento ai minori, nello scrupoloso rispetto della normativa primaria e secondaria vigente, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori. Devono, inoltre, essere incrementati nuovi e più efficaci sistemi di segnaletica per i programmi dedicati alla visione familiare e per quelli adatti solo ad un pubblico adulto sia sulle reti generaliste che su quelle tematiche.

Potenziare la fruizione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con disabilità sensoriale. L'incremento della produzione fruibile dai disabili deve essere progressivamente esteso a tutti i canali Rai, generalisti e specializzati, anche attraverso le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali, segnalando sul sito della Rai quali sono i programmi quotidianamente accessibili e con quali modalità. A tal fine il contratto di servizio dovrà prevedere un congruo incremento delle misure attualmente fissate, fissando altresì la tempistica di realizzazione di ciascuna di esse. La programmazione accessibile deve poter diventare un punto di riferimento costante per l'utenza disabile, in tutte le piattaforme.

---

(2) Le quote predeterminate di servizio pubblico riguardano i seguenti generi: Informazione ed approfondimento generale; programmi e rubriche di servizio; programmi e rubriche di promozione culturale; informazione e programmi sportivi; programmi per i minori; produzioni audiovisive italiane ed europee.
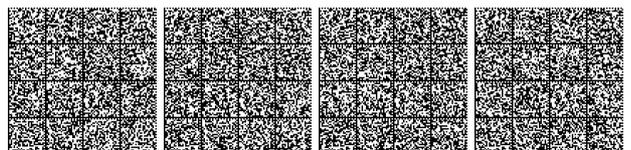
2) Garantire e promuovere l'innovazione tecnologica.

Secondo gli indirizzi dell'UE, la definizione del mandato di servizio pubblico radiotelevisivo deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie costituisce, in via generale, anche l'obiettivo di fondo del progetto Agenda digitale italiana, messo a punto sulla base della più generale strategia di sviluppo definita nel 2010 dalla Commissione europea «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La realizzazione degli obiettivi individuati dal progetto, che riguardano l'uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l'alfabetizzazione digitale, richiede, tra l'altro, un'adeguata formazione e socializzazione dei cittadini alle nuove tecnologie.

Le generazioni dei «nativi digitali» sono caratterizzate da una naturale predisposizione alle nuove tecnologie, mentre le generazioni più adulte manifestano una più modesta alfabetizzazione tecnologica o addirittura analfabetismo (si pensi alla popolazione più anziana). La diffusione di Internet, la moltiplicazione dei contenuti e dei servizi multimediali e la diversificazione delle piattaforme e dei device di distribuzione offrono opportunità conoscitive e relazioni straordinarie in un contesto comunicativo globalizzato, ma pongono il problema del digital divide che rischia di marginalizzare segmenti importati della società civile.

Al fine di consentire a tutti i cittadini di beneficiare delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica il servizio pubblico può svolgere un ruolo formativo di primo piano favorendo l'uso delle nuove tecnologie nelle pratiche della vita quotidiana.

Nello stesso tempo il servizio pubblico, a seguito dell'ormai definitivo spegnimento della televisione analogica, dovrà assicurare la corretta ricezione del segnale televisivo digitale su tutto il territorio nazionale, superando i problemi che si sono verificati nel periodo della transizione.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi la Rai deve sviluppare le seguenti azioni.

Alfabetizzare il pubblico alle nuove tecnologie. La Rai dovrà prevedere il potenziamento delle trasmissioni e dei servizi dedicati all'alfabetizzazione alle nuove tecnologie digitali nel senso più ampio possibile (uso della posta elettronica, navigazione,firma digitale, e-government anche con collegamento a siti di enti pubblici, e-health,, e-banking, e-commerce, uso delle applicazioni degli smartphone, I-phone, I-pad, tablet, smart *tv)*, con conseguente familiarizzazione con i termini e le espressioni inglesi ricorrenti nella gestione/utilizzo/funzione degli apparecchi e delle tecnologie. Per favorire l'uso dei nuovi device si dovranno prevedere applicazioni pratiche ed esemplificazioni che illustrino, tra l'altro, quanta e quale programmazione Rai e quali servizi (es. programmi già trasmessi sulle reti televisive ma fruibili attraverso il web o i dispositivi mobili) sono disponibili sulle piattaforme diverse da quella televisiva, a cominciare da Internet.

Ampliare l'offerta radiotelevisiva su Internet. La Rai, in aderenza alle migliori best practices europee, dovrà operare per rendere fruibile su piattaforme IP tutta l'offerta in streaming e porzioni sempre crescenti degli archivi on demand. Ciò comporta la necessità di ripensare la struttura del portale Rai, attualmente scarsa di grafica e di informazioni on-line, trasformandolo in un sito di contenuti e non solo di podcast delle trasmissioni televisive e radiofoniche. Inoltre, per migliorare l'accessibilità e la fruizione dei contenuti Rai da parte degli utenti appare opportuna l'utilizzazione delle libraries del servizio pubblico per la promozione di offerte «legali» di contenuti audiovisivi, rivolte agli gli utenti che si dimostrano in regola con il pagamento del canone e l'introduzione di un idoneo motore di ricerca che agevoli la navigazione degli utenti. Inoltre, la RAI dovrà assicurare la presenza della propria programmazione su tutte le differenti tipologie di tv connesse, di tablet e smartphone (indipendentemente dal sistema operativo) per favorire concretamente l'accesso di tutti i pubblici potenziali.

Sviluppare le tecnologie innovative. L'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 affida al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità, nell'ambito delle azioni utili per garantire la concorrenza e l'innovazione in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'agenda digitale nazionale e comunitaria, ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito ITU. Inoltre, per favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente dello spettro, la legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni e dal 1° luglio 2015 tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno possedere tali caratteristiche. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Rai è tenuta a sperimentare le evoluzioni dello standard DVB, quali il DVB-T2, e ad avviare progressivamente trasmissioni con tale tecnologia nell'arco di vigenza del contratto di servizio, in linea con le relative prescrizioni che saranno adottate dall'Autorità e dal Ministero.

Garantire la neutralità tecnologica. Secondo gli indirizzi della Commissione europea in materia di aiuti di stato, le emittenti di servizio pubblico devono essere in grado di utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione «su base tecnologica neutra» a vantaggio della società. Pertanto la Rai deve continuare a far sì che la programmazione delle reti generaliste irradiate su rete terrestre sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche. Inoltre potrà mettere la programmazione di servizio pubblico finanziata dal canone a disposizione di tutte le piattaforme commerciali che ne facciano richiesta, nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

Migliorare la qualità tecnica . La qualità tecnica dei servizi di radiodiffusione offerti agli utenti costituisce un obiettivo strategico del servizio pubblico riconosciuto dalla legge, la quale impone alla Rai di diffondere le trasmissioni televisive e radiofoniche di servizio pubblico con copertura integrale del territorio nazionale «per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica». Superata la fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale è necessario che la Rai migliori le condizioni di ricezione delle trasmissioni digitali terrestri ampliando il più possibile la copertura del territorio nazionale e risolvendo - anche tramite l'ammodernamento della rete con l'uso dei ponti radio - le situazioni di cattiva ricezione, imputabili a carenze tecniche, che hanno riguardato numerose zone del Paese nella fase di passaggio. La Rai, inoltre, deve rendere disponibile sul proprio sito ogni informazione utile ai cittadini per consentire una corretta ricezione delle trasmissioni da parte degli utenti (anche con riferimento all'orientamento dei sistemi di antenna e alla ricezione delle trasmissioni regionalizzate) rendendo disponibile una mappatura delle aree di servizio di tutti gli impianti presenti sul territorio e allestendo un'area dedicata alla raccolta delle segnalazioni degli utenti con obbligo di risposta in tempi certi.

3) Migliorare la trasparenza nell'erogazione del servizio pubblico e nell'utilizzo del canone.

Il Protocollo sulla radiodiffusione pubblica, allegato al Trattato di Lisbona, nel collegare direttamente il servizio pubblico radiotelevisivo alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, pone, tuttavia, due condizioni, entrambe ispirate al principio di proporzionalità: il finanziamento alla concessionaria del servizio pubblico può essere accordato solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico; il finanziamento non può perturbare gli scambi e la concorrenza.

Tali principi sono ripresi ed ampliati nelle Comunicazioni interpretative della Commissione europea relative all'applicazione degli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo (C320 del 2001 e C257 del 2009), che si ispirano alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo tali principi la definizione dei compiti e delle funzioni di servizio pubblico deve essere precisa e non lasciare dubbi circa l'inclusione di una determinata attività nel perimetro del servizio pubblico. Inoltre, la vigilanza sull'effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico deve essere effettuata direttamente dallo Stato membro, ed esercitata da un'autorità o da un organismo a tutti gli effetti indipendente dalle imprese incaricate del pubblico servizio.

Infine, quando l'organismo chiamato a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo opera in regime di finanziamento misto (canone e pubblicità), agendo, dunque, anche nel mercato in concorrenza con le altre imprese radiotelevisive, si rende necessario impedire che possa verificarsi storno di denaro pubblico per il finanziamento di attività commerciali, dando luogo ad aiuti di Stato, che distorcerebbero la concorrenza nel mercato di riferimento. In tal caso, per scongiurare gli effetti di una possibile distorsione, si ricorre alla separazione societaria o alla separazione contabile. La Rai già opera in base ad un sistema di separazione contabile sulle base dei criteri fissati dalla legge e dei principi stabiliti dall'Autorità in apposite delibere. Tale complesso sistema di regole non è tuttavia di agevole comprensione per il cittadino/utente,
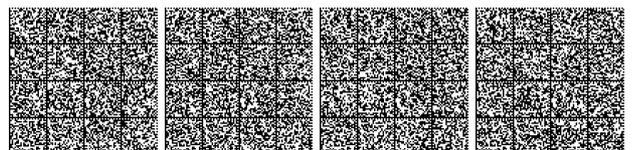
il quale in ragione del pagamento del canone di abbonamento, ha diritto di poter verificare quale sia stato l'impiego degli introiti del canone stesso. Ciò detto, la Rai deve comunque improntare tutta la gestione ai principi di servizio pubblico.

In tale ambito la Rai deve, pertanto, perseguire le seguenti azioni:

Rendere riconoscibili e valorizzare i programmi di servizio pubblico. Nell'ottica della trasparenza e della vigilanza sull'impiego delle risorse pubbliche, i programmi dei generi finanziati dal canone e di quelli finanziati con risorse commerciali devono essere immediatamente riconoscibili, valorizzati e segnalati come tali sia nel corso della programmazione sia nel sito Rai. A tal fine la Rai deve opportunamente valorizzare i programmi di servizio pubblico, in particolare quelli a carattere informativo, che riscuotono significativo successo di audience e che presentano un saldo attivo tra costi di produzione e ricavi da pubblicità. Fermo restando che, indipendentemente dalla individuazione di un programma come espressione del servizio pubblico, in via generale dovranno essere attuati valori quali la libertà d'espressione, il diritto di replica, il pluralismo, la tutela della diversità culturale e linguistica, la tutela dei minori e della dignità umana e la protezione dei consumatori.

Migliorare la trasparenza della gestione economico-finanziaria. La Rai, oltre a pubblicare il bilancio di esercizio e gli esiti della contabilità separata sul sito Rai come già avviene, deve rendere pubblici in termini comprensibili ai cittadini i valori di allocazione del contributo pubblico per singole aree di attività (programmazione televisiva e radiofonica di servizio pubblico, sviluppo delle nuove tecnologie, quote europee e produttori indipendenti, minori, parità di genere, iniziative per persone con disabilità sensoriali, miglioramento del servizio tecnico).

Stabilire un «filo-diretto» con gli utenti . La trasparenza che compete al servizio pubblico comporta altresì che la programmazione debba rispondere sempre più alle domande e alle attese degli abbonati al servizio pubblico medesimo. Fermo restando il sistema di rilevazione della qualità dell'offerta (c.d. Qualitel) che la Rai ha già sviluppato sulla scorta dei precedenti Contratti di servizio, i cui dati sono periodicamente resi pubblici sul sito Rai, l'operatore pubblico deve istituire adeguati numeri verdi gratuiti per l'interlocuzione diretta con i cittadini ed attivare analoghe strutture di dialogo via Internet, prevedendo, per gli utenti in regola con il pagamento del canone, un'area dedicata a tali temi. Le segnalazioni che pervengono dai cittadini devono costituire punti di riferimento per il miglioramento dei parametri di qualità dei servizi offerti. Pertanto la Rai è tenuta a dare adeguata evidenza ai miglioramenti apportati al servizio pubblico sulla base delle segnalazioni degli utenti.

Inoltre la RAI è impegnata a favorire la sperimentazione delle piattaforme di social television, sia per trarre elementi di valutazione rispetto alla qualità dell'offerta percepita dai telespettatori (sentiment, opinion analysis) sia per favorire la partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di suggerimento e critica rispetto ai diversi segmenti di programmazione, con particolare riguardo alle trasmissioni di approfondimento politico.

12A13050

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 27 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Teulada. (Decreto n. 156).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, l'art. 141 sullo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Teulada (provincia di Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Albai;

Atteso che il Comune di Teulada, con nota prot. n. 10534 del 14 novembre 2012, ha comunicato il decesso del citato amministratore;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46/29 del 21 novembre 2012, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Teulada;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teulada è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del Comune di Teulada rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 27 novembre 2012

Il presidente: CAPPELLACCI
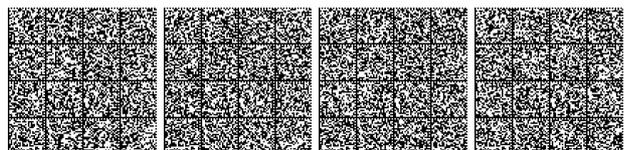
ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Teulada (Provincia di Cagliari) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Albai.

Il citato amministratore, in data 14 novembre 2012, è deceduto.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma, stabilisce che «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco».

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Teulada dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, che avverranno con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'Assessore: RASSU

12A12937

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 dicembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dalla Signora Cesira ZANON delegato dal Comune di Rivamonte Agordino (BL) giusto processo verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 29 novembre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio dei Comuni di Voltago Agordino e Rivamonte Agordino sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?".

La Sig.ra Cesira ZANON dichiara di eleggere domicilio presso: Studio Legale Avvocato Sandra Rossi, Lungotevere Flaminio n. 48 (Palazzo Terzo, Scala *A)* – 00196 ROMA.

12A13177

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 dicembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dalla Signora Cesira ZANON delegato dal Comune di Voltago Agordino (BL) giusto processo verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 27 novembre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio dei Comuni di Voltago Agordino e Rivamonte Agordino sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?".

La Sig.ra Cesira ZANON dichiara di eleggere domicilio presso: Studio Legale Avvocato Sandra Rossi, Lungotevere Flaminio n. 48 (Palazzo Terzo, Scala *A)* – 00196 ROMA.

12A13178

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell' articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 dicembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Signor Paolo CADORIN delegato dal Comune di Taibon Agordino (BL) giusto processo verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 28 novembre 2012, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Taibon Agordino sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?".

Il Sig. Paolo CADORIN dichiara di eleggere domicilio presso: Studio Legale Avvocato Sandra Rossi, Lungotevere Flaminio n. 48 (Palazzo Terzo, Scala *A)* – 00196 ROMA.

12A13179

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3092
Yen	107,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,243
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,81230
Fiorino ungherese	282,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	4,1291
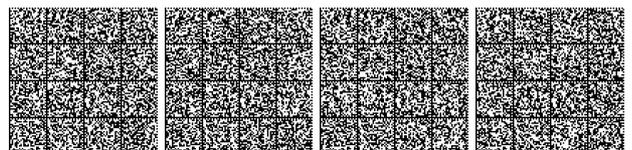
Nuovo leu romeno	4,5343
Corona svedese	8,6265
Franco svizzero	1,2136
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3465
Kuna croata	7,5265
Rublo russo	40,3515
Lira turca	2,3367
Dollaro australiano	1,2497
Real brasiliano	2,7575
Dollaro canadese	1,3013
Yuan cinese	8,1506
Dollaro di Hong Kong	10,1463
Rupia indonesiana	12580,93
Shekel israeliano	4,9957
Rupia indiana	71,5710
Won sudcoreano	1419,25
Peso messicano	16,9802
Ringgit malese	3,9830
Dollaro neozelandese	1,5866
Peso filippino	53,449
Dollaro di Singapore	1,5941
Baht tailandese	40,179
Rand sudafricano	11,5504

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13155

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3065
Yen	107,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,218
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,81190
Fiorino ungherese	282,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,1198

Nuovo leu romeno	4,5445
Corona svedese	8,6510
Franco svizzero	1,2128
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3560
Kuna croata	7,5200
Rublo russo	40,2670
Lira turca	2,3350
Dollaro australiano	1,2483
Real brasiliano	2,7511
Dollaro canadese	1,2960
Yuan cinese	8,1395
Dollaro di Hong Kong	10,1255
Rupia indonesiana	12582,01
Shekel israeliano	4,9672
Rupia indiana	71,2780
Won sudcoreano	1414,07
Peso messicano	16,9098
Ringgit malese	3,9735
Dollaro neozelandese	1,5826
Peso filippino	53,378
Dollaro di Singapore	1,5921
Baht tailandese	40,083
Rand sudafricano	11,4554

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13156

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3072
Yen	107,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,195
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,81135
Fiorino ungherese	283,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1340

Nuovo leu romeno	4,5418
Corona svedese	8,6294
Franco svizzero	1,2114
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3360
Kuna croata	7,5320
Rublo russo	40,3332
Lira turca	2,3388
Dollaro australiano	1,2456
Real brasiliano	2,7199
Dollaro canadese	1,2961
Yuan cinese	8,1439
Dollaro di Hong Kong	10,1308
Rupia indonesiana	12591,79
Shekel israeliano	4,9849
Rupia indiana	70,7690
Won sudcoreano	1417,21
Peso messicano	16,8684
Ringgit malese	3,9845
Dollaro neozelandese	1,5693
Peso filippino	53,525
Dollaro di Singapore	1,5936
Baht tailandese	40,079
Rand sudafricano	11,4205

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A13157

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno.

In data 23 maggio 2012 è stato emanato il decreto interministeriale - Ministero dell'interno e Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'attuazione dell'art. 7, comma 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato parzialmente dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n. 6, foglio n. 376.

Il testo del decreto e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno nella Sezione Legislazione - Enti Locali all'indirizzo www.interno.gov.it

12A13049

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Germistop F»

Con il decreto n. DGFDM-VII/4048 del 21 novembre 2012, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico Germistop F, reg. 12.640.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formaster S.a.s. di E. Magnani & C., con sede legale in via Zanella n. 3 - 29100 Piacenza, ed officina di produzione in via Veratto - 29010 Santimento di Rottofreno (PC), codice fiscale n. 01193020334.

12A12972

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Sidisteral»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2913 del 22 novembre 2012, è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico Sidisteral reg. n. 17.945 la cui titolarità è della società Lombarda Chimica S.r.l., con sede legale in via Lesina n. 25 - 24030 Brembate di Sopra (BG), codice fiscale n. 01744130160.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A12973

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Sidiform Casa»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2911 del 22 novembre 2012, è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del presidio medico chirurgico Sidiform Casa reg. n. 17.240, la cui titolarità è della società Lombarda Chimica S.r.l., con sede legale in via Lesina n. 25 - 24030 Brembate di Sopra (BG), codice fiscale n. 01744130160.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato, non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A12974

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 è stato istituito l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale.

L'Osservatorio ha lo scopo di assicurare un miglior indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni agricole, nonché del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori.

Il link al quale è possibile prendere visione del contenuto integrale del provvedimento è il seguente:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832

12A13051

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo SVI S.r.l. Società di Verifica Impianti, in Brescia.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

SVI Srl Società di Verifica Impianti - Via Don Giacomo Vendere, 102 - Brescia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 novembre 2012.

12A12936

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo SIC - S.r.l., in Salerno.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: SIC – S.r.l. - Via Luigi Guercio, 353 – Salerno.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 novembre 2012.

12A12948

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola Società Cooperativa Giovani Pescatori Giada», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2070 dd. 28 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Piccola società cooperativa giovani pescatori Giada" con sede in Trieste, Scalo Legnami n. 1, C.F. 00980640320, costituita addì 4 novembre 1999 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A12957

REGIONE MARCHE

Legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 - Assestamento del bilancio 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

Art. 6.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all'art. 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;

d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento;

e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

(*Omissis*)

12A12980

REGIONE PUGLIA

Rimodulazione dell'addizionale regionale all'Irpef per il periodo d'imposta 2013.

(*Omissis*).

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*).

Delibera:

1) (*Omissis*).

2) A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;

d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;

e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

3) In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 (Determinazione dell'imposta) del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, entro il 31 dicembre 2012, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente: VENDOLA

12A12981

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 119 dell'8 novembre 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 119 dell'8 novembre 2012 ha provveduto:

ad integrare il contributo di autonoma sistemazione per il Comune di Mulazzo;

correggere l'allegato 1 ordinanza n. 99/2012;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 26 novembre 2012 parte prima.

12A12959

Approvazione dell'ordinanza n. 121 del 9 novembre 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 121 del 9 novembre 2012 ha approvato la percentuale di rimborso per gli interventi di somma urgenza degli enti locali previsti dell'ordinanza commissariale n. 2/2012;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 26 novembre 2012 parte prima.

12A12958

Approvazione dell'ordinanza n. 123 del 19 novembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

- che con propria ordinanza n. 123 del 19 novembre 2012 ha approvato la percentuale di contributo per i beni immobili distrutti e danneggiati ed elenco dei beneficiari ammessi;

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 26 novembre 2012 parte prima.

12A12960

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-290) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
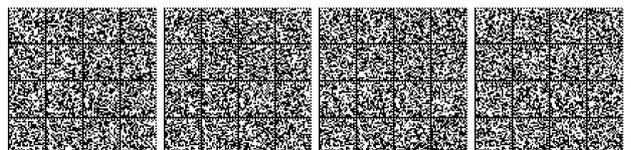
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
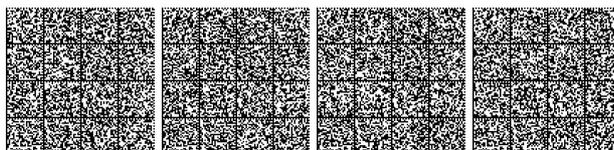
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.